REGIONE PIEMONTE

Torino, *02/12/2025*

Al Presidente del
Consiglio regionale del Piemonte
Davide NICCO

Al Consigliere regionale del Piemonte
Carlo Riva Vercellotti

Gruppo consigliare
Fratelli d'Italia

RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 805

Con l'interrogazione in oggetto il Consigliere regionale interroga la Giunta Regionale in merito: "**Parco Agrivoltaico al Brianco**".

Di seguito si forniscono gli elementi di risposta:

Il progetto agrivoltaico in esame, presentato dalla Società Econergy Solar Park 3 s.r.l, è ubicato nei territori comunali di Cavaglià (BI) e Santhià (VC) ed è caratterizzato da una potenza pari a circa 47 MW e da una producibilità attesa di circa 83.790 MWh/anno. L'area di progetto è caratterizzata da una superficie di circa 84 ha recintati nell'ambito di un'area disponibile di circa 117 ha ed è situata a circa 4 km ad Est del centro abitato di Cavaglià e 6 km a Nord di Santhià.

Il progetto dal punto di vista agronomico prevede il ricorso a colture seminative e in piccola parte ortofrutticole.

Per quanto riguarda la connessione elettrica alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), la soluzione proposta da Terna e accettata dalla Società proponente prevede l'allacciamento dell'impianto di generazione agrivoltaico alla sezione 380/132/36 kV costituente ampliamento della nuova Stazione Elettrica 380/132 kV (SE) di Carisio (VC), mediante un elettrodotto interrato a 36 kV di lunghezza pari a circa 11,5 km.

Dal punto di vista delle opere di connessione elettrica "lato rete" (cioè, quelle che saranno volturate a Terna dopo la loro realizzazione) si fa presente che il progetto di nuova Stazione Elettrica di Carisio non ha ancora ricevuto il definitivo "benestare" del Gestore di rete e, come tale, non risulta ancora valutabile dal punto di vista ambientale e, quindi, autorizzabile.

Il progetto attualmente è incardinato in un PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del d. lgs. 152/2006 in capo alla Provincia di Biella con la partecipazione della Provincia di Vercelli.

REGIONE PIEMONTE

Per quanto concerne il quadro normativo di riferimento, si fa presente quanto segue.

Va considerato che la normativa in materia di fonti energetiche rinnovabili negli ultimi anni ha subito molte modifiche.

Gli obiettivi comunitari diretti a incrementare l'utilizzo di queste fonti sono alla base del *favor* verso le stesse che contraddistingue le norme e le numerose sentenze pronunciate anche dalla Corte Costituzionale in questa materia oggetto di un fiorente contenzioso. Un indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza nega alle Regioni la possibilità di introdurre moratorie alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. La valutazione del "caso per caso", pertanto, costituisce attualmente la regola da seguire per non incorrere in contenziosi.

Gli interessi coinvolti sono molteplici (energia, ambiente, paesaggio, agricoltura ...) e difficili da comporre.

L'energia pur costituendo oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, vede lo Stato dettare principi e criteri molto stringenti alle Regioni. Ne costituisce un esempio il dm 21 giugno 2025 che, a proposito delle aree idonee che le Regioni sono chiamate ad individuare ai sensi del d.lgs. 199/2021, è stato dichiarato illegittimo negli articoli che riconoscevano una certa discrezionalità alle Regioni nella disciplina da definire.

Significativo, poi, è il disposto dell'articolo 3 del d.lgs. 190/2024 che afferma che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono considerati di interesse pubblico prevalente.

E' altresì emblematico, al riguardo, il recente d.l. 175/2025 che, nel dettare "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili", incide profondamente sul d.lgs 199/2021 quando inserisce nel d.lgs 190/2024 l'art. 11 bis (Aree idonee su terraferma) stabilendo espressamente che "*entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5*".

Per la Giunta regionale

l'Assessore
Matteo MARNATI